MASSIMO BIANCHI DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO TEL. 0273954116 FAX 0273954391 E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

> Milano, lì 2 settembre 2024 CIRCOLARE INFORMATIVA

# Il concordato preventivo biennale: la disciplina aggiornata con le modifiche del DLgs. 5.8.2024 n. 108

## **Indice**

- 1. Premessa
- 2. Ambito soggettivo
  - 2.1. Requisiti di accesso
  - 2.2. Cause di esclusione
- 3. Procedura di adesione
  - 3.1. Circostanze eccezionali che riducono il reddito e il valore della produzione proposti
  - 3.2. Termine di adesione
- 4. Determinazione del reddito e del valore della produzione
  - 4.1. Reddito di lavoro autonomo
  - 4.2. Reddito di impresa
  - 4.3. Valore della produzione netta
  - 4.4. Reddito prodotto in regime forfetario
- 5. Accettazione della proposta
  - 5.1. Redditi imputati per trasparenza
  - 5.2. Rinnovo del concordato
- 6. Effetti del concordato
  - 6.1. Contributi previdenziali
  - 6.2. Regime premiale ISA



MASSIMO BIANCHI DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO TEL. 0273954116 FAX 0273954391 E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

- 6.3. Esclusione da accertamenti
- 6.4. Determinazione degli acconti d'imposta
- 6.5. Regime sostitutivo opzionale sul maggior reddito concordato
- 7. Cessazione del concordato
  - 7.1. Circostanze eccezionali sfavorevoli
  - 7.2. Circostanze eccezionali che provocano la riduzione del reddito concordato
- 8. Decadenza dal concordato
  - 8.1. Dichiarazione infedele
  - 8.2. Verificarsi di cause di esclusione
  - 8.3. Emersione di debiti tributari
  - 8.4. Omessi versamenti
  - 8.5. Violazioni di non lieve entità

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE

CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO

Tel. 0273954116 Fax 0273954391

E-MAIL: <u>dr.m.bianchi@mailitalia.com</u> PEC: <u>massimo.bianchi@odcecmilano.it</u>

1. Premessa

Il nuovo concordato preventivo biennale (di seguito anche "CPB"), dedicato ai contribuenti

di minori dimensioni, è disciplinato dal Titolo II (artt. 6-39) del DLgs. 12.2.2024 n. 13.

Mediante il concordato preventivo biennale è possibile fissare per un biennio (periodi

d'imposta 2024 e 2025, per i soggetti "solari", in sede di prima applicazione) il reddito

derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle

imposte sui redditi e IRAP.

Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA.

Provvedimenti attuativi e modificativi

Per rendere operativo il concordato preventivo sono stati pubblicati il DM 14.6.2024 (per

soggetti ISA) e il DM 15.7.2024 (per soggetti in regime forfetario), con i quali sono stati

definiti i meccanismi di calcolo del reddito e del valore della produzione proposti

dall'Agenzia delle Entrate e gli eventi eccezionali che possono determinare, al ricorrere di

alcune condizioni, la cessazione del concordato o la riduzione degli ammontari proposti.

Inoltre, con la pubblicazione del DLgs. 5.8.2024 n. 108 sono state apportate modifiche alla

disciplina del concordato per quanto concerne soprattutto le cause di esclusione, la

determinazione del reddito, il calcolo degli acconti d'imposta e la tassazione sostitutiva del

reddito incrementale.

2. Ambito soggettivo

Possono accedere al concordato i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di

impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, che svolgono

attività nel territorio dello Stato. In particolare, il nuovo istituto è riservato a due tipologie

di contribuenti:

i soggetti che applicano gli ISA;

• i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014; per tali soggetti il concordato

si applica in via sperimentale per il solo periodo d'imposta 2024.

Non possono accedere al concordato per il 2024 i contribuenti in regime forfetario che, nel

2023, hanno superato il limite di 85.000,00 euro di ricavi o compensi.

2.1. Requisiti di accesso

//////

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE

CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO

TEL. 0273954116 FAX 0273954391 E-MAIL: <a href="mailtable-dr.m.bianchi@mailtalia.com">dr.m.bianchi@mailtalia.com</a>

PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

Per poter valutare la proposta di reddito, il contribuente (ISA o forfetario), con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato (2023 per i soggetti "solari"):

- non deve avere debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi che siano definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione;
- oppure deve aver estinto i predetti debiti entro il termine per l'adesione al concordato, a
  condizione che l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e
  sanzioni, sia inferiore a 5.000,00 euro; i debiti oggetto di rateazione o sospensione non
  concorrono al citato limite, fino a decadenza dei relativi benefici (art. 10 co. 2 del DLgs.
  13/2024).

## 2.2. Cause di esclusione

Oltre alla condizione relativa ai debiti tributari, è necessario tenere conto di diverse cause di esclusione, che impediscono l'applicazione del concordato preventivo biennale.

La tabella seguente riepiloga le cause di esclusione con il periodo in cui devono essersi realizzate e i soggetti cui si applicano.

Causa di esclusione	Periodo di riferimento	Soggetti interessati
Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi	Almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato	Soggetti ISA e forfetari
Condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Reati commessi negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato	Soggetti ISA e forfetari
Conseguimento, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, di redditi o quote di redditi, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni	Periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta di reddito	Soggetti ISA
Adesione al regime forfetario ex L. 190/2014	Primo periodo d'imposta oggetto del concordato	Soggetti ISA
Operazioni di fusione, scissione,	Primo periodo d'imposta	Soggetti ISA

DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO

TEL. 0273954116 FAX 0273954391 E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com PEC: massimo.bianchi@odeecmilano.it

conferimento, oppure, per le società di persone o le associazioni professionali, modifiche della compagine sociale	oggetto del concordato	
Inizio attività	Periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta	Soggetti forfetari e, indirettamente, anche soggetti ISA

Sono esclusi dal concordato anche i soggetti per i quali opera una causa di esclusione dagli ISA; il DLgs. 13/2024 richiede infatti che gli ISA siano applicati effettivamente, circostanza non soddisfatta in presenza di una causa di esclusione (in tale ipotesi, non potrebbe essere compilato il modello CPB per l'adesione al concordato).

# 3. Procedura di adesione

In linea generale, le proposte di reddito e del valore della produzione netta vengono formulate utilizzando i dati:

- forniti dai contribuenti con la compilazione del quadro P del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA, oppure del quadro LM del modello REDDITI PF 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario;
- delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli ISA dei periodi precedenti;
- presenti nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria.

I criteri di calcolo sono stati esplicitati negli allegati al DM 14.6.2024 (per soggetti ISA) e al DM 15.7.2024 (per soggetti in regime forfetario).

In ogni caso, le proposte formulate (e visualizzabili nel quadro P dei modelli ISA, oppure nella sezione VI del quadro LM del modello REDDITI PF 2024) non possono essere modificate dal contribuente, il quale può solo scegliere se accettarle o rifiutarle.

# Software applicativi

Per la comunicazione di dati richiesti, così come per la formulazione della proposta di reddito e del valore della produzione concordati e la relativa accettazione, sono utilizzati i medesimi software per la compilazione dei modelli ISA e del modello REDDITI PF 2024 (ossia "Il tuo ISA 2024 CPB", "RedditiOnlinePF" o "Redditi PF Web").

# 3.1. Circostanze eccezionali che riducono il reddito e il valore della produzione proposti

**DOTTORE COMMERCIALISTA** 

REVISORE CONTABILE

CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO

Tel. 0273954116 Fax 0273954391

E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com

PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

Nel quadro P del modello ISA o nel quadro LM del modello REDDITI PF è possibile

segnalare la presenza di alcune circostanze eccezionali che riducono gli importi del reddito

e del valore della produzione stimati (si veda il successivo § 7.1).

3.2. Termine di adesione

Sia per i contribuenti in regime forfetario, sia per i soggetti "solari" che applicano gli ISA, in

fase di prima applicazione, l'adesione al nuovo istituto si concretizza in sede di

presentazione del modello REDDITI 2024, ossia entro il 31.10.2024.

4. Determinazione del reddito e del valore della produzione

Il reddito e il valore della produzione netta oggetto di concordato non tengono conto di

alcuni elementi "straordinari" o "non ricorrenti" che devono essere aggiunti o sottratti, a

seconda dei casi, per la determinazione del reddito rilevante ai fini del concordato.

4.1. Reddito di lavoro autonomo

Il reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato viene calcolato dall'Agenzia delle

Entrate secondo le regole ordinarie previste dal TUIR, ossia come differenza tra:

i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di

partecipazione agli utili;

• le spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione.

Tuttavia, il reddito stimato dall'Agenzia delle Entrate non tiene conto:

delle plusvalenze e delle minusvalenze;

dei redditi o delle quote di redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o

associazioni di cui all'art. 5 del TUIR;

• dei corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali

riferibili all'attività artistica o professionale.

Il saldo netto tra plusvalenze e minusvalenze, i corrispettivi per la cessione della clientela o

di elementi immateriali e i redditi di partecipazione determina una corrispondente

variazione del reddito concordato.

Per il calcolo della proposta di concordato per il biennio 2024-2025, anche dal reddito

dichiarato relativo al periodo 2023 devono essere aggiunti o sottratti questi componenti; il

reddito così ottenuto è indicato al rigo P04.

////

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE

CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO

TEL. 0273954116 FAX 0273954391

E-MAIL: <u>dr.m.bianchi@mailitalia.com</u> PEC: <u>massimo.bianchi@odcecmilano.it</u>

Reddito concordato minimo

In ogni caso, il reddito concordato, così come integrato dei componenti sopra indicati, non

può essere inferiore a 2.000,00 euro.

4.2. Reddito di impresa

Anche il reddito di impresa oggetto di concordato viene calcolato dall'Agenzia delle Entrate

in base alle regole ordinarie previste dal TUIR, applicabili in base al regime adottato nel

caso specifico.

Ad esempio, se si tratta di impresa in contabilità semplificata, si fa riferimento ai criteri

dell'art. 66 del TUIR.

Tuttavia, il reddito d'impresa proposto dall'Agenzia delle Entrate non tiene conto di:

plusvalenze e minusvalenze;

sopravvenienze attive e passive;

perdite su crediti;

• utili o perdite relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all'art. 5

del TUIR, in GEIE e in società di capitali in regime di trasparenza fiscale o utili distribuiti

da società di capitali e altri enti soggetti ad IRES.

Il saldo netto tra gli elementi sopra indicati determina una corrispondente variazione del

reddito concordato, secondo quanto previsto dalle singole disposizioni applicabili.

Per il calcolo della proposta di concordato per il biennio 2024-2025, anche dal reddito

dichiarato relativo al periodo 2023 devono essere aggiunti o sottratti questi componenti; il

reddito così ottenuto è indicato al rigo P04.

Perdite fiscali

Il reddito risultante a seguito delle citate variazioni è ulteriormente ridotto per tener conto

delle perdite fiscali conseguite nei periodi d'imposta precedenti.

Invece, le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta oggetto di concordato, per effetto

della rettifica dei componenti reddituali sopra indicati, possono essere portate in

diminuzione dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo i

criteri ordinari.

Reddito concordato minimo

In ogni caso, il reddito concordato, così come integrato dei componenti sopra indicati, non

può essere inferiore a 2.000,00 euro.

////

**DOTTORE COMMERCIALISTA** 

REVISORE CONTABILE

CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO

Tel. 0273954116 Fax 0273954391

E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com

PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

4.3. Valore della produzione netta

Il concordato preventivo biennale estende i suoi effetti anche relativamente all'IRAP, il cui

valore della produzione è determinato dall'Agenzia delle Entrate in base ai criteri propri per

ogni tipologia di soggetto, senza considerare gli elementi elencati nei paragrafi precedenti

che non partecipano alla determinazione del reddito di lavoro autonomo e d'impresa.

Il saldo netto tra tali elementi determina una corrispondente variazione del valore della

produzione netta concordato.

Per il calcolo della proposta di concordato per il 2024-2025, anche dal valore della

produzione dichiarato per il periodo 2023 devono essere aggiunti o sottratti questi

componenti; il reddito così ottenuto è indicato al rigo P05.

Valore della produzione netta concordato minimo

In ogni caso, il valore della produzione netta non può essere inferiore a 2.000,00 euro.

4.4. Reddito prodotto in regime forfetario

Il reddito di impresa o di lavoro autonomo concordato, su cui verrà applicata l'imposta

sostitutiva del 15% (o del 5% in caso di nuova attività), viene calcolato dall'Agenzia delle

Entrate sulla base dei dati dichiarati e delle informazioni a disposizione della stessa Agenzia

delle Entrate, secondo le regole proprie del regime.

I contributi previdenziali obbligatori versati dal soggetto forfetario rimangono deducibili dal

reddito concordato, come previsto dall'art. 1 co. 64 della L. 190/2014.

Reddito concordato minimo

In ogni caso, il reddito concordato soggetto ad imposta sostitutiva non può essere inferiore

a 2.000,00 euro.

5. Accettazione della proposta

Con l'accettazione della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, il contribuente si

impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai

periodi d'imposta oggetto di concordato, sui quali dovranno comunque essere operate le

rettifiche dei componenti specificamente individuati (plusvalenze/minusvalenze,

sopravvenienze attive e passive, ecc.).

/////

**DOTTORE COMMERCIALISTA** 

REVISORE CONTABILE

CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO

Tel. 0273954116 Fax 0273954391

E-MAIL: <u>dr.m.bianchi@mailitalia.com</u> PEC: <u>massimo.bianchi@odcecmilano.it</u>

5.1. Redditi imputati per trasparenza

L'accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui all'art. 5 del TUIR (società di

persone e soggetti equiparati) e agli artt. 115 e 116 del TUIR (società di capitali in regime

di trasparenza fiscale) vincola anche i soci e gli associati.

5.2. Rinnovo del concordato

Allo scadere del periodo oggetto di concordato l'Agenzia delle Entrate formulerà un'ulteriore

proposta, relativa al biennio successivo, a condizione che il contribuente continui a

soddisfare i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione.

6. Effetti del concordato

Fermo restando l'obbligo di dichiarare gli importi concordati, nei periodi oggetto di

concordato i contribuenti che vi hanno aderito sono, in ogni caso, tenuti a:

presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP;

rispettare gli ordinari obblighi contabili;

• effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli.

Entro determinati limiti, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori

valori della produzione netta effettivi, non rilevano ai fini della determinazione delle

imposte, nonché dei contributi previdenziali obbligatori.

6.1. Contributi previdenziali

È facoltà del contribuente di versare i contributi previdenziali considerando la parte

eccedente il reddito concordato.

6.2. Regime premiale ISA

A prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito, l'adesione al concordato

preventivo da parte dei soggetti ISA determina il riconoscimento dei benefici premiali di cui

all'art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017, compresi quelli relativi all'IVA.

6.3. Esclusione da accertamenti

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato i redditi d'impresa e di lavoro autonomo non

potranno essere oggetto di accertamenti di cui all'art. 39 del DPR 600/73, ossia gli

**DOTTORE COMMERCIALISTA** 

REVISORE CONTABILE

CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO

TEL. 0273954116 FAX 0273954391

E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri.

Resta peraltro fermo che anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla

decadenza dal regime in esame. In tale ipotesi, tornerebbero ad essere esperibili gli

accertamenti induttivi e analitici.

6.4. Determinazione degli acconti d'imposta

L'acconto delle imposte (IRPEF/IRES, imposta sostitutiva del regime forfetario e IRAP)

relativo ai periodi d'imposta oggetto di concordato è calcolato sulla base dei redditi

concordati secondo le regole ordinarie.

Tuttavia, per il primo periodo d'imposta di applicazione del concordato (in sede di prima

applicazione il 2024, per i soggetti "solari"), è stata prevista l'applicazione di una

maggiorazione di imposta quando gli acconti vengono computati adottando il metodo

storico.

Primo periodo d'imposta di applicazione del concordato - Metodo storico

Se l'acconto IRPEF/IRES/imposta sostitutiva del regime forfetario è determinato sulla base

dell'imposta relativa al periodo precedente (c.d. "metodo storico"), va aggiunta una

maggiorazione pari al 10% della differenza, se positiva, tra:

il reddito concordato (per il 2024, indicato nel rigo P06 del modello CPB o al rigo LM63

del modello REDDITI PF 2024);

• il reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente,

rettificato dalle componenti indicate ai precedenti § 4.1 e 4.2 (per il 2023, indicato nel

rigo P04 del modello CPB o nel rigo LM38 del modello REDDITI PF 2024).

Per i contribuenti in regime forfetario la maggiorazione è pari al 3%, in caso di applicazione

dell'aliquota d'imposta sostitutiva ridotta al 5% per nuova attività.

Allo stesso modo, all'importo dell'acconto IRAP determinato sulla base dell'imposta relativa

al periodo precedente (c.d. "metodo storico") va aggiunta una maggiorazione pari al 3%

della differenza, se positiva, tra:

• il valore della produzione netta concordato (per il 2024, indicato nel rigo P08 del

modello CPB);

• il valore della produzione netta dichiarato per il periodo precedente, rettificato dalle

componenti già considerate per le imposte dirette (per il 2023, indicato nel rigo P05 del

////

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE

CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO

Tel. 0273954116 Fax 0273954391

E-MAIL: <u>dr.m.bianchi@mailitalia.com</u> PEC: <u>massimo.bianchi@odcecmilano.it</u>

modello CPB).

La maggiorazione è versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o

unica rata dell'acconto, ossia entro il 2.12.2024 (in quanto il 30.11.2024 cade di sabato).

Primo periodo d'imposta di applicazione del concordato - Metodo previsionale

Per il primo periodo d'imposta di applicazione del concordato (2024 per i soggetti "solari"),

se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso (c.d. "metodo

previsionale"), il versamento è effettuato in due rate:

la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie;

• la seconda rata determinata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto

calcolato sulla base del reddito concordato e quanto versato con la prima rata.

6.5. Regime sostitutivo opzionale sul maggior reddito concordato

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato il reddito e il valore della produzione

concordati, come rettificati dei componenti individuati, sono assoggettati a IRPEF, IRES o

all'imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfetario e IRAP.

Al fine di rendere più appetibile l'adesione al concordato, il DLgs. 108/2024 ha introdotto

un regime opzionale attraverso il quale è possibile assoggettare il maggior reddito

concordato ad un'imposta sostitutiva di IRPEF, IRES, addizionali comunale e regionale e

dell'imposta sostitutiva del regime forfetario.

**Base imponibile** 

L'imposta sostitutiva è calcolata su una base imponibile pari alla differenza, se positiva, tra:

il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato;

• il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta (ossia

il reddito per il periodo 2023).

Aliquote d'imposta - Soggetti ISA

Per i soggetti che applicano gli ISA, l'aliquota applicabile al maggior reddito concordato

varia in base al punteggio di affidabilità ottenuto in relazione al periodo d'imposta

precedente a quello di ingresso nel concordato. In particolare:

per i contribuenti con punteggio ISA 8, 9 o 10, l'aliquota è pari al 10%;

per i contribuenti con punteggio ISA 6 o 7, l'aliquota è pari al 12%;

• per i contribuenti con punteggio ISA 5 o inferiore, l'aliquota è pari al 15%.

Aliquote d'imposta - Soggetti in regime forfetario

Per i contribuenti in regime forfetario, l'aliquota applicabile al maggior reddito concordato è

/////

**DOTTORE COMMERCIALISTA** 

REVISORE CONTABILE

CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO

Tel. 0273954116 Fax 0273954391

E-MAIL: <u>dr.m.bianchi@mailitalia.com</u> PEC: <u>massimo.bianchi@odcecmilano.it</u>

pari al 10%, ridotta al 3% in caso di start-up.

Versamento dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle

imposte sul reddito (di regola, per i soggetti "solari", entro il 30 giugno dell'anno

successivo, oppure entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4%).

7. Cessazione del concordato

Sono contemplate alcune fattispecie in cui il concordato preventivo perde di efficacia a

partire dal periodo d'imposta in cui si verificano gli eventi. In particolare, la cessazione si

verifica quando:

• durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l'attività rispetto a quella

esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui per la

nuova attività sia prevista l'applicazione del medesimo ISA (o la nuova attività rientri in

un settore al quale si applicano i medesimi coefficienti di redditività, in caso di utilizzo

del regime forfetario);

sia cessata l'attività;

vi sia stata adesione al regime forfetario di cui alla L. 190/2014;

la società o l'ente è interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, oppure

la società di persone o l'associazione professionale è interessata da modifiche della

compagine sociale;

• i ricavi o i compensi dichiarati superano il limite di 7.746.853,50 euro, oppure di

150.000,00 euro per i contribuenti in regime forfetario.

7.1. Circostanze eccezionali sfavorevoli

Il concordato preventivo cessa di produrre effetti ove si verifichino circostanze eccezionali

che determinano minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo

superiori al 30% rispetto a quelli oggetto di concordato. In particolare, si tratta dei

seguenti eventi (valevoli tanto per i soggetti ISA, quanto per i contribuenti in regime

forfetario):

eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

• altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività tali da

renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso, danni rilevanti alle

////

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE

CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO

Tel. 0273954116 Fax 0273954391

E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com

PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l'impossibilità di

accedere ai locali di esercizio dell'attività, oppure la sospensione dell'attività, laddove

l'unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi,

abbia interrotto l'attività;

liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;

cessione in affitto dell'unica azienda;

sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di

Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all'Ordine o

alla Cassa previdenziale di competenza.

La cessazione del concordato si realizza a partire dal periodo d'imposta in cui tale

differenza si verifica.

7.2. Circostanze eccezionali che provocano la riduzione del reddito concordato

I sopra citati eventi eccezionali – con l'eccezione della liquidazione e dell'affitto d'azienda –

rappresentano condizioni che determinano anche una riduzione del reddito e del valore

della produzione proposti. Infatti, in loro presenza, viene applicata una riduzione:

• del 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell'attività per un

periodo compreso tra 30 e 60 giorni;

• del 20%, se la sospensione dell'attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;

• del 30%, con una sospensione dell'attività superiore a 120 giorni.

Gli eventi straordinari che consentono le citate riduzioni devono:

essere indicati nel modello CPB, rigo P03, codici da 1 a 3, del modello ISA, oppure al

rigo LM62, codici da 1 a 3, del quadro LM del modello REDDITI PF 2024;

essersi verificati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 e, in ogni caso, in data

antecedente all'adesione al concordato.

8. Decadenza dal concordato

A differenza delle cause di cessazione del concordato, il verificarsi di una causa di

decadenza travolge entrambi i periodi d'imposta oggetto di concordato, a prescindere dal

periodo in cui ha avuto luogo la violazione.

**Ravvedimento operoso** 

Alcune cause di decadenza non vengono attivate se il contribuente regolarizza la violazione

////

**DOTTORE COMMERCIALISTA** 

REVISORE CONTABILE

CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO

Tel. 0273954116 Fax 0273954391

E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com

PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

con il ravvedimento operoso (omessi versamenti delle imposte, violazioni integranti reati

tributari, inesatta o incompleta comunicazione ISA); a tal fine, tuttavia, le violazioni non

devono essere già constatate e non devono essere iniziati accessi, ispezioni o verifiche di

cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Permanenza dell'efficacia dei valori concordati

In caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati

tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, se maggiori di

quelli effettivamente conseguiti.

8.1. Dichiarazione infedele

Costituisce causa di decadenza l'emersione a seguito di accertamento di attività non

dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al

30% dei ricavi dichiarati relativamente ai periodi d'imposta oggetto di concordato o a quello

precedente.

Il contribuente decade dal concordato anche:

• nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa della dichiarazione dei redditi

con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione

netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di

concordato;

• se sono indicati nella dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati

ai fini della definizione della proposta di concordato.

8.2. Verificarsi di cause di esclusione

Il contribuente decade dal concordato preventivo biennale nel caso in cui, successivamente

all'accettazione della proposta, si verifichi una causa di esclusione; si tratta, in particolare:

della mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative ad almeno uno dei tre

periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione del concordato;

della condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false

comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di

provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quelli di

applicazione del concordato;

del conseguimento di redditi, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla

/////

**DOTTORE COMMERCIALISTA** 

REVISORE CONTABILE

CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO

Tel. 0273954116 Fax 0273954391

E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com

PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo,

nel periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta;

dell'adesione al regime forfetario nel primo periodo oggetto di concordato;

• della presenza di operazioni straordinarie o modifiche della compagine sociale.

8.3. Emersione di debiti tributari

La decadenza dal concordato preventivo si verifica anche nel caso in cui il contribuente,

con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli in cui si applica il concordato

preventivo biennale, non estingua i debiti tributari o previdenziali definitivamente accertati

con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più impugnabili. La decadenza non

interviene se il debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore a 5.000,00 euro.

8.4. Omessi versamenti

Il mancato versamento delle imposte derivanti dall'adesione al concordato preventivo

biennale emerso a seguito dei controlli automatizzati di cui all'art. 36-bis del DPR 600/73

costituisce causa di decadenza.

8.5. Violazioni di non lieve entità

La decadenza si verifica anche al ricorrere delle seguenti violazioni di non lieve entità:

• constatazione di violazioni che integrano reati tributari relativamente ai periodi d'imposta

oggetto del concordato;

• comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da

determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per

un importo superiore al 30%;

omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d'imposta e/o IVA

relativamente ai periodi d'imposta oggetto del concordato;

violazioni relative all'invio dei corrispettivi telematici o all'emissione di ricevute fiscali,

scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre,

commesse in giorni diversi nei periodi d'imposta oggetto del concordato;

• sottrazione all'ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri

documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza, relativi ai

periodi d'imposta oggetto del concordato;

////

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE

CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO

Tel. 0273954116 Fax 0273954391  $\textbf{E-MAIL:}~\underline{\textbf{dr.m.bianchi@mailitalia.com}}$ PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

• omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l'emissione degli scontrini

fiscali e manomissione dei registratori telematici, nei periodi d'imposta oggetto del

concordato.